



L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art.3 - Soci all'Associazione**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

**Art.4 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione del socio è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che,

*Luca Paparo  
Roberto Sisti  
Nicola Gattolo  
Fiorino Perry  
di G. G. G.*

*Altera Paparo  
Francesca Amadone  
Aurelio Anzalone  
Roberto Sisti  
Nicola Gattolo  
Fiorino Perry  
di G. G. G.  
Elena Colombo  
M. B. S.*

previo contraddittorio, dovrà decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

#### Art.5 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa annuale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi, se maggiorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono tenuti:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

#### Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

Daniela Gattolo  
Finestra  
al - 526 626

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

#### Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

#### Art.8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per tutti gli altri adempimenti statutari, comprese l'approvazione delle modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno quando ritenuto necessario dal Presidente e qualora sia richiesto da almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno e conservando i quorum deliberativi e costitutivi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Sono competenze dell'Assemblea:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

*Anna Freni*  
*Marionela Amalona*  
*Paolo Stavano*  
*Anna Ambrosio*  
*Paolo Formica*  
*Roberto Sisti*

*Daniela Gauda*  
*Federica Ferrero*  
*di Gijj Goh*

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 12.

Possono partecipare all'Assemblea ed esprimere il diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario che, previa approvazione da parte dei presenti, dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Ciascun socio esprime un voto e può essere portatore di una sola delega di altro socio.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, l'Assemblea verrà dichiarata a verbale conclusa dal Presidente. In tal caso si considerano adottate le deliberazioni assunte prima dell'interruzione; i punti all'ordine del giorno che non è stato possibile trattare verranno affrontati nella successiva seduta.

**Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

*Davide Gatto*  
*Federico Ferrero*  
*et alij*

*Stella Collo mbo*  
*M. M. M. M.*  
*Adel M. M. M.*  
*M. M. M. M.*  
*M. M. M. M.*  
*M. M. M. M.*  
*M. M. M. M.*

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato senza preavviso qualora alla seduta siano presenti tutti i membri, anche per delega. Il Consiglio Direttivo può riunirsi senza preventiva convocazione qualora alla seduta siano presenti tutti i membri, senza possibilità di delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

È ammessa la partecipazione per delega; ciascun consigliere non può avere più di una delega.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, la stessa verrà dichiarata a verbale conclusa dal Presidente: in tal caso si considerano adottate le deliberazioni assunte fino all'interruzione; i punti all'ordine del giorno che non è stato possibile trattare verranno affrontati nella successiva seduta.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare e attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;

Luca Ferraro  
Manuela Amalone  
Antonio Amosio  
Roberto de Seta  
Giovanna Colantuono  
M. Costa  
Dario Gauda  
Giulio Ferraro  
d. G. G.

- accogliere o respingere le domande di adesione;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione secondo le dimensioni assunte dall'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio possono avvenire per cooptazione, fatta salva la ratifica in occasione della prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### Art.10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:


- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni dalla carica le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in presenza di più Vice Presidenti, da quello nominato dal Consiglio Direttivo. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### Art.11 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

  
 Davide Gattola  
 ob. G. G. G.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.




#### Art.12 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione


Le proposte di modifica allo Statuto sono approvate dall'Assemblea, su proposta avanzata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea nomina il liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione dei beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione. Il patrimonio residuo può essere devoluto solo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

#### Art.13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

  
  
Manuela Amalone  
Roberto Soff  
Tavio Di Lorenzo  
Luca Antonino  
Saverio Am...  
Giacomo Vanni  


  
Eleonora Colombo  
M. M. M. B.  
Francesca Ferrero  
d. G. G. G.